REGOLAMENTO (CEE) N. 2139/72 DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 1972

che modifica il regolamento n. 134/67/CEE per quanto riguarda gli importi forfettari per il calcolo del prezzo limite dei suini macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 (2), in particolare l'articolo 12 paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli importi forfettari di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento n. 121/67/CEE sono fissati rispettivamente al 12 % del valore della quantità dei cereali da foraggio e a 17,37 unità di conto per 100 chilogrammi di suini macellati, dal regolamento n. 134/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite per i suini macellati (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2/72 (4) ;

considerando che negli ultimi anni i prezzi sul mercato mondiale degli alimenti ricchi in proteine, dei sali minerali e delle vitamine hanno registrato aumenti più consistenti di quelli dei cereali da foraggio ; che la percentuale che esprime il plusvalore di tali prodotti rispetto ai cereali può essere valutata al 15 % ; che è pertanto necessario modificare in conseguenza tale importo forfettario ;

considerando che le spese generali di produzione e di commercializzazione costatate sul mercato mondiale sono anch'esse sensibilmente aumentate negli ultimi anni, in particolare le spese generali di produzione ; che l'importo forfettario che rappresenta tali spese deve pertanto essere determinato a un livello superiore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento n. 134/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 1. L'importo forfettario di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 121/67/CEE ammonta al 15 % del valore di cui all'articolo 2.

2. L'importo forfettario di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 121/67/CEE ammonta a 20 unità di conto per 100 chilogrammi di suini macellati ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.
(3) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2367/67.
(4) GU n. L 2 del 4. 1. 1972, pag. 1.